



Semplice trovarsi

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Allegato n.° 7A)

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell' esercizio dell' attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al Contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull' intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un' informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall' intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell' inadeguatezza;

e) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all' impresa di assicurazione oppure all' intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



Semplice trovarsi

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE (Allegato n.° 7B)

PREMESSO

che ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

SI DICHIARA QUANTO SEGUE

PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Denominazione / ragione sociale dell'intermediario per il quale opera	BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE S.C.
Numero di iscrizione nel registro dell'intermediario	D000026970
Sezione di registro dell'intermediario	Sezione " D "
Data di iscrizione dell'intermediario	1 febbraio 2007
Sede legale dell'intermediario	Fossalta di Portogruaro (VE) – Via Venezia 1
Recapito telefonico dell'intermediario	Telefono 0421249849
Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario	sbiagio@bancasanbiagio.it
Indirizzo di posta elettronica certificata dell'intermediario	assicurativi@pec.bancasanbiagio.it
Indirizzo internet dell'intermediario	www.bancasanbiagio.it

- l'Impresa di cui si offrono i prodotti è la Spett.le BCC ASSICURAZIONI SPA;
- l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'I.V.A.S.S.; per quanto attiene le regole di condotta disciplinanti la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V, con esclusione delle forme pensionistiche individuali) l'Autorità competente è la CONSOB;
- i dati sopra indicati possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell' I.V.A.S.S. (www.ivass.it).

PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

- L'intermediario non è detentore di partecipazione diretta / indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione;
- Nessuna Compagnia di Assicurazioni è detentrica di una partecipazione diretta / indiretta superiore al 10% del capitale sociale / dei diritti di voto della società di intermediazione;



Semplice trovarsi

- La società di intermediazione non ha obblighi contrattuali per i quali è tenuta a proporre esclusivamente i contratti di singole o specifiche imprese di assicurazione.
- Le provvigioni percepite relativamente ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto sono:
 - Dall'Impresa Assimoco Spa sono il 9% (esclusi Settore III – IV 7 % e Settore V 6 %) del premio annuo (escluse imposte – compreso eventuale frazionamento)
 - Dall'Impresa BccAssicurazioni Spa sono il 11% del premio annuo (escluse imposte – compreso eventuale frazionamento)
 - Dall'Impresa Itas Assicurazioni Spa sono il 10% (esclusi Settore III – IV 8 %) del premio annuo (escluse imposte – compreso eventuale frazionamento)

PARTE III - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Altresì è stata stipulata dall'intermediario una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 15.000,00 ;
- la Banca dichiara che l'attività di intermediazione da essa svolta è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- è facoltà del contraente/assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria¹, di inoltrare **reclamo** per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente.

Lo stesso andrà presentato:

- alla Banca per quanto concerne la violazione degli obblighi di comportamento a cui l'Intermediario è tenuto nei confronti dei contraenti di polizze assicurative (descritti nell'allegato 7A del Regolamento ISVAP n. 5/2006, affisso in filiale) in forma scritta, eventualmente utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione presso le filiali (nell'apparecchiatura dedicata) o scaricabile dal sito internet della Banca. Deve essere indirizzato secondo una delle seguenti modalità:
 - lettera raccomandata all'indirizzo : Banca San Biagio del Veneto Orientale – Ufficio Reclami – Viale Venezia, 1 – 30025 Fossalta di Portogruaro (Ve);
 - a mezzo fax al numero 0421.249877
 - a mezzo posta elettronica: reclami@bancasanbiagio.it
 - a mezzo posta elettronica certificata legale@pec.bancasanbiagio.it;
- all'Impresa per quanto riguarda i profili legati al prodotto assicurativo (ad esempio liquidazione polizza assicurativa, mancata rendicontazione, calcolo dei rendimenti, gestione degli eventuali sinistri), con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica, ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale della polizza sottoscritta.

¹ In tale caso, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda:

- ✓ esperire la **procedura di mediazione** innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) oppure presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, previo accordo tra le parti e con l'assistenza di un avvocato; oppure
- ✓ **attivare il procedimento** innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato/Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).



Semplice trovarsi

La **Funzione responsabile della gestione dei reclami** relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori della Banca nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa è l'Ufficio Risk Management & Compliance e Legale che è tenuta a fornire una risposta al Cliente **entro il termine di 45 giorni**.

Se il cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni, può rivolgersi alle seguenti Autorità di Vigilanza:

- **IVASS**, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma. Per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf;
- **COVIP** (se la contestazione riguarda la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico di forme pensionistiche complementari - ramo VI), Piazza Augusto Imperatore, 27, 00186 – Roma. Per sapere come rivolgersi alla COVIP, consultare il sito http://www.covip.it/wp-content/uploads/GuidaEspostiAgg_20140808b.pdf;
- **CONSOB** (per questioni attinenti alla trasparenza informativa di cui ai prodotti finanziari assicurativi, polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V), via G.B. Martini, 3 00198 ROMA o via Broletto, 7 20123 MILANO, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1. Per sapere come rivolgersi alla CONSOB, consultare il sito http://www.consob.it/Esposti-web/resources/documents/Progetto%203_brochure%20con%20apporti%20associazioni%202.pdf.

In ogni caso andrà allegata la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

Altrimenti, il cliente può rivolgersi ai **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** previsti a livello normativo o convenzionale:

- per quanto riguarda i reclami attinenti l'attività di intermediazione assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, il Cliente può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) secondo le modalità pubblicizzate nel sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it;
- per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto le polizze relative ai rami III e V del D.Lgs. n. 209/2005, il Cliente può rivolgersi al sistema alternativo per la risoluzione delle controversie istituito presso la **CONSOB (Camera di Conciliazione ed Arbitrato)**, che verrà sostituita dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF). Per sapere come rivolgersi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato o all'ACF si può consultare il sito www.camera-consob.it e www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie; il Cliente può, altresì, rivolgersi all'Ombudsman - Giurì Bancario, istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario (<http://www.conciliatorebancario.it/index.php/ombudsman/che-cosa-e-l-ombudsman-giuri-bancario>).

In ogni caso, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una **procedura di mediazione** finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) oppure presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, previo accordo tra le parti.